

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica gli articoli 32 e 28 della Direttiva 77/388/CEE — Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(89/C 201/03)

Il Consiglio, in data 23 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 99 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di un sopra.

La sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Della Croce, in data 13 giugno 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità e 2 astensioni, il 21 giugno 1989, nel corso della 267ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta è relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione indicati dall'articolo 32 della Sesta Direttiva e definiti in allegato.

1.2. Lo scopo è quello di realizzare un regime comune relativo all'imposizione dell'IVA rispettando l'esigenza di neutralità del sistema comune e il principio di evitare la doppia imposizione. Infatti la Corte di Giustizia ha più volte affermato che i beni d'occasione già assoggettati all'IVA una prima volta non possono essere gravati di una nuova imposizione al momento della rivendita.

1.3. La base giuridica della proposta è fornita dall'articolo 32 della Sesta Direttiva che verrebbe sostituito da un nuovo testo.

1.4. Lo stesso articolo stabiliva che il regime comunitario di tassazione applicabile ai beni in questione avrebbe dovuto essere istituito dal Consiglio entro il 31 dicembre 1977. Invece una proposta, a tal proposito presentata dalla Commissione l'11 gennaio 1978 e modificata il 14 maggio 1979, fu ritirata perché non apparve adeguata alle necessità. Su tale proposta il Comitato economico e sociale si esprime con parere formulato il 1 giugno 1978, su relazione del Sig. Perymaure-Debord-Broca.

L'attuale proposta peraltro è sostanzialmente diversa.

1.5. La vicenda di cui sopra dimostra la delicatezza e la complessità del problema come si rileva anche dalla diversità dei regimi applicati nei vari Stati membri.

1.6. È anche il caso di ricordare che, in materia di IVA, mentre si devono apprezzare i risultati ottenuti per la generalizzazione dell'imposta in tutti i paesi, si registra uno scarso successo delle proposte specifiche

della Commissione, molte delle quali giacciono da tempo sul tavolo del Consiglio. Anche il contenzioso presso la Corte di Giustizia è piuttosto ampio.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Una normativa comunitaria per il regime particolare di IVA applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione appare oggi utile. È infatti opportuno dare adempimento al disposto dell'articolo 32 della Sesta Direttiva per avere un regime comune nella Comunità rendendolo coerente con i pronunciamenti della Corte di Giustizia e utile alla realizzazione del mercato unico.

2.2. Pertanto gli scopi previsti dalla proposta della Commissione sono accettabili e condivisibili.

2.3. Purtuttavia la materia è particolarmente complessa e l'istituzione di un regime comune è resa difficile da una situazione di fatto che riscontra condizioni differenti nei diversi Stati.

2.4. Ciò comporta un parere favorevole al principio che è alla base della proposta, ma esige l'espressione di alcuni dubbi sulle norme prevista dalla stessa e su vari aspetti tecnici.

2.5. La proposta della Commissione non risolve completamente il problema sollevato dalla Corte di Giustizia relativamente alla doppia imposizione. È perciò necessario dare piena attuazione al principio secondo cui nessun bene può essere assoggettato due volte all'imposta sul valore aggiunto.

2.6. Il campo di applicazione del regime particolare, che la stessa Commissione ritiene molto ampio, dovrebbe probabilmente essere meglio specificato.

Lo scopo di una diversa delimitazione non dovrebbe necessariamente comportarne una riduzione, ma dovrebbe consentire di applicare il regime particolare solo ai beni che per la prima volta siano stati immessi nel mercato già gravati da IVA o esonerati dalla stessa per la loro natura o in periodi in cui l'IVA non era ancora in vigore.

2.7. L'identificazione della base imponibile nell'utile realizzato dal rivenditore al momento della rivendita se, per certi aspetti, può essere considerata una soluzione semplice, per altri fa assumere all'imposta un carattere diverso dall'IVA tradizionale. Col regime particolare proposto l'imposta grava sull'utile dell'operatore (così come definito dalla Commissione e cioè la differenza tra il prezzo al netto dell'imposta al momento della rivendita e il costo effettivo all'acquisto del bene) e non propriamente sul valore del bene.

2.8. Il cambiamento della natura dell'imposta appare più chiaro nel caso, previsto espressamente dalla proposta, della possibilità di basarsi su un utile globale realizzato nel periodo di dichiarazione. In questa occasione si perde qualsiasi collegamento effettivo col valore del singolo bene venduto ed il consumatore finale non può avere alcuna cognizione dell'imposta che grava su di lui.

3. Osservazioni specifiche

3.1. L'esclusione dei metalli preziosi e delle pietre preziose dal regime particolare è certamente opportuna, così come è approvabile l'inclusione dei gioielli.

Appare però alquanto arbitrario il criterio distintivo proposto dalla Commissione, che include nel regime particolare gli oggetti composti di pietre o di metalli preziosi solo quando il valore delle materie che li compongono non superi il 50% del prezzo di vendita. La difficoltà di una valutazione obiettiva si presterebbe probabilmente a molteplici contestazioni o frodi. Forse sarebbe stato più utile escludere dal regime particolare gli oggetti che si prestano ad una loro riutilizzazione come materie di lavorazione.

3.2. La regolamentazione relativa alle contabilità separate per le attività soggette ai due regimi dovrebbe essere precisata in modo molto articolato anche con norme chiare stabilite dagli Stati membri.

3.3. La base imponibile, costituita dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, può essere considerata giusta per molte attività correnti, ma è ingiusta per gli oggetti acquistati molto tempo prima, che richiedono considerevoli immobilizzi di capitale e il cui valore nominale muta anche a causa dell'inflazione.

3.4. La facoltà concessa agli Stati membri di riferirsi alla globalità delle operazioni registrate in un determinato periodo, come si è rilevato nelle osservazioni generali, snatura il carattere dell'imposta.

3.5. La tassazione all'esportazione verso i paesi terzi e la detassazione all'importazione dagli stessi possono procurare alcune difficoltà e agevolare le frodi, soprattutto per i beni di grande valore.

3.6. L'opzione prevista dal punto D dell'articolo 1 può determinare un aggravio per il consumatore finale.

3.7. Qualora venga deciso di adottare il principio della destinazione per l'applicazione dell'IVA sulle merci trasportate fra Stati membri sarà necessario modificare ulteriormente il disposto dell'articolo 28.

3.8. L'allegato H richiede un esame approfondito, difficile e forse non opportuno in questa sede. È necessario infatti un nuovo testo dell'allegato più ampio e preciso adottato dopo un'attenta consultazione degli esperti e delle categorie interessate. In particolare è opportuno definire quali siano le opere originali dell'arte statuaria e quali i lavori d'artigianato.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE